



Comune di Russi

Allegato A)

alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. del

REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO AMBIENTALE COMUNALE (O.A.C.)

Fonti normative generali di riferimento:

- Artt. 9, 32 e 118 della Costituzione;
- Art. 1 com. 3 Legge n° 59/1997;
- Art. 7 Legge 131/2003.

Fonti normative particolari di riferimento:

- Legge n° 447/1995 sull'inquinamento acustico;
- D.Lgs 152/2006 (codice dell'ambiente).
- Statuto comunale art. 2 c.1 lett. g) e art. 4 c.1.

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA

L'Osservatorio Ambientale Comunale (appresso, in breve denominato anche Osservatorio o O.A.C.), è un Organismo tecnico consultivo e propositivo dell'Amministrazione comunale di Russi (appresso, in breve denominata anche Amm.ne o Comune), come tale non è dotato di personalità o soggettività giuridica autonoma.

Art. 2

SEDE OPERATIVA

L'O.A.C., ha sede operativa negli immobili comunali o all'uopo stabiliti dalla Giunta comunale.

Art. 3

PRINCIPI ISPIRATORI NAZIONALI, EUROPEI ED INTERNAZIONALI

L'Osservatorio, si apre alla tutela e valorizzazione dell'Ambiente, nella sua più ampia accezione trasversale, che etimologicamente, dal latino "ambitus", indica tutto ciò che ci circonda; pertanto comprensivo di quanto afferisce all'Ecosistema e al Patrimonio culturale.

L'Osservatorio s'ispira a principi di valenza universale e valori di democrazia, solidarietà e trasparenza, avvolti dalla più alta coscienza morale e civile, sanciti, in sede regionale e nazionale, da:

- artt. 9, 32 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana del 1948;
- D.Lgs.n. 152/2006 - Testo unico ambientale (T.U.A.);
- D.Lgs. n. 155 del 2010 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- D.Lgs. n. 121 del 2011 - Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.
- Nuovo Patto per il Lavoro e per il Clima dell'Emilia-Romagna (dicembre 2020) per rilancio e sviluppo fondati su sostenibilità ambientale, economica e sociale.

In sede Europea, gli stessi principi costituiscono la base portante di una strategia ambientale comunitaria che trova attuazione nel 7° Programma di Azione per l'Ambiente (7° PAA).

Il 7° programma di azione per l'ambiente (2013) persegue i seguenti obiettivi prioritari:

- a) proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione;
- b) trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva;
- c) proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il benessere;
- d) sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell'Unione in materia di ambiente migliorandone l'applicazione;
- e) migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell'Unione;
- f) garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;
- g) migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
- h) migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione;
- i) aumentare l'efficacia dell'azione unionale nell'affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale;

Il 7° PAA è fondato sul principio di precauzione, sui principi di azione preventiva e di riduzione dell'inquinamento alla fonte e sul principio "chi inquina paga".

Il 7° PAA contribuisce a un elevato livello di protezione ambientale e a una migliore qualità della vita e del benessere dei cittadini;

Tutte le misure, le azioni e gli obiettivi previsti nel 7° PAA sono proposti e realizzati secondo i principi della "regolamentazione intelligente" e, ove opportuno, secondo una valutazione d'impatto generale;

In sede internazionale, i principi a cui si ispira l'Osservatorio sopra citati, trovano riferimento nei seguenti atti:

- Conferenza di Stoccolma, del 1972 (O.N.U.);
- Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) di Rio, del 1992 (O.N.U.);
- le annuali Conferenze delle parti (COP), principale organo decisionale dell'UNFCCC, e, in particolare:
- Protocollo di Kyoto (COP3), del 1997;
- Conferenza di Johannesburg (COP8), del 2002;
- Vertice Internazionale sul clima di Bali (COP13), del 2007;
- l'accordo di Parigi (COP 21), adottato da tutte le parti dell'UNFCCC nel dicembre 2015;
- l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (2015);
- il Piano per la ripresa dell'Europa (Next Generation EU) (2020).

La tutela dell'ambiente rientra tra le finalità e i compiti del Comune di Russi, come indicato negli articoli 2 c.1 lett. g), 4 c.1 dello Statuto comunale.

Art. 4

CARATTERI E FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'OSSERVATORIO

Le problematiche relative alla tutela della salute pubblica e di impatto ambientale, rilevano che un ruolo di fondamentale importanza è svolto dall'Amministrazione Comunale, al fine di favorire la trasparenza e l'informazione alla Cittadinanza, consentendo in tal modo di intraprendere un percorso di "Sviluppo Sostenibile e maturo", basato su un equilibrato rapporto uomo-ambiente. Con la costituzione dell'Osservatorio, l'Amministrazione comunale intende avvalersi di un organismo tecnico, propositivo e consultivo, che assisterà nella pianificazione e organizzazione di eventi e nella ricerca di competenze adeguate ed in particolare avente come competenze quelle di porre in analisi il monitoraggio costante delle matrici ambientali presenti sul territorio comunale effettuato dalle Agenzie e/o enti a ciò preposti, garantendo un costante flusso di informazioni verso la città, fornendo elementi adeguati a trarne valutazioni basate su dati concreti. L'Osservatorio si pone come obiettivo, attraverso la conoscenza delle caratteristiche naturali, antropiche e

storico-artistiche del territorio del Comune di Russi, la promozione di un'azione educativa volta a far maturare nella coscienza comune, un atteggiamento responsabile nei confronti di tali risorse.

Art. 5

LE COMPETENZE DELL' OSSERVATORIO

Il presente Regolamento comunale riconosce all'Osservatorio Ambientale Comunale, le seguenti competenze:

- a) fornire pareri non vincolanti, proposte e richieste all'Amministrazione, circa i fini istituzionali dell'Osservatorio;
- b) organizzare, con il supporto della struttura disciplinata dall'art. 12, nei limiti del budget assegnato dal bilancio comunale e con le modalità consentite dall'ordinamento: ricerche, eventi, convegni, incontri, dibattiti, mostre, conferenze e corsi, volti ad assicurare alla cittadinanza e a terzi, una corretta informazione sulla cultura ambientale e storico-artistica del territorio, considerate le sue vocazioni e peculiarità, acquisite mediante valutazioni dell'incidenza ecologica, urbanistica e paesaggistica, posto che i beni ambientali e culturali, debbano avere principalmente una funzione sociale. A tale scopo può richiedere al Comune l'attivazione di forme di collaborazione e cooperazione con altri Enti.

Art. 6

COMPOSIZIONE E REQUISITI DEI COMPONENTI

L'Osservatorio è formato da persone fisiche che hanno sviluppato esperienza e sensibilità verso la cultura ambientale e che presentano i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) avere compiuto il 18° anno di età;
- d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
- e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
- f) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- g) non fare abuso di alcool e/o uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, psicotrope a scopo non terapeutico;
- h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- i) aver tenuto condotta incensurabile.

L'Osservatorio è costituito da:

- a) il Presidente dell'Osservatorio Ambientale Comunale (appresso, denominato in breve, anche Presidente)
- b) il Tavolo scientifico, composto dal Presidente dell'Osservatorio, dagli Esperti Ambientali e, senza diritto di voto, dalla struttura operativa.

Art. 7

ESCLUSIONE DA RETRIBUZIONI

L'attività del Presidente e degli esperti ambientali di cui all'art.12 non può essere retribuita, salvo che per il rimborso di spese sostenute (previa esibizione di comprovante documentazione probatoria), inerenti alle attività svolte su incarico del Tavolo Scientifico, nei limiti degli stanziamenti del bilancio comunale assegnati per le attività dell'Osservatorio.

Art. 8

DURATA DEI COMPONENTI

I componenti dell'Osservatorio durano in carica per 5 anni, con possibilità di rinnovo di identico periodo, conformemente alla procedura prevista dal presente Regolamento. L'incarico coincide con la durata del mandato del Sindaco. La nomina dei primi componenti a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento cessa comunque al termine del mandato amministrativo 2019/2024, salva la possibilità di rinnovo per il mandato successivo.

Art. 9

IL PRESIDENTE DELL'OSSERVATORIO E I SUOI POTERI

Il Presidente viene nominato a maggioranza del Tavolo Scientifico, fra gli Esperti Ambientali, sulla base del possesso di un *curriculum* di particolare idoneità rispetto ai compiti assegnati; è il responsabile dell'Osservatorio e ne assicura l'unitarietà, il coordinamento nello svolgimento dei compiti e il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento; ne è il portavoce anche all'esterno. In caso di assenza o impedimento, potrà essere sostituito da persona dallo stesso all'uopo delegata all'interno del Tavolo Scientifico.

I suoi poteri:

- a) convoca e presiede le adunanze dell'Osservatorio, proponendo l'Ordine del giorno;
- b) avvia, modera e conclude le attività e le riunioni;
- c) si interfaccia col Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale ed annualmente presenta una relazione contenente le risultanze delle attività compiute dall'Osservatorio;
- d) se del caso, convoca tecnici qualificati, fermo restando il divieto di affidare incarichi onerosi a carico dell'Amministrazione;
- e) dispone con motivata istanza la richiesta al Consiglio Comunale di rilevazioni da parte di ARPAE o società/ente di analisi e monitoraggio ambientale e territoriale appositamente individuato: le attività compiute saranno poi documentate dai verbali redatti dall'agenzia e poi acquisiti dall'Osservatorio;
- f) è il responsabile del trattamento dati e utente di eventuali tecnologie dell'informatica dell'Osservatorio, entro i limiti definiti dagli atti organizzativi definiti in materia dal Comune di Russi;
- g) può rilasciare ai componenti dell'Osservatorio e/o a terzi, attestati inerenti la partecipazione ad attività riguardanti le sue finalità istituzionali;
- h) fermo restando il divieto di affidare incarichi onerosi a carico dell'Amministrazione, persone fisiche o Enti nella persona del loro legale rappresentante, potranno partecipare agli incontri del Tavolo Scientifico dell'Osservatorio su invito del Presidente. Tali intervenuti saranno menzionati nel processo verbale redatto;
- i) redige l'informativa ed il modulo prestampato, al fine di ottenere consenso al trattamento dei dati personali degli interessati, di cui sarà il titolare e responsabile; su richiesta verbale degli interessati, può far consultare il presente Regolamento.

Il Presidente è rimosso con atto motivato con voto espresso dalla maggioranza assoluta del Tavolo Scientifico e col parere conforme vincolante, della maggioranza del Consiglio Comunale.

Art. 10

IL TAVOLO SCIENTIFICO LE SUE FUNZIONI

Il Tavolo Scientifico, nell'ambito delle finalità e delle competenze assegnate all'Osservatorio, promuove iniziative volte ad una corretta cultura ambientale, attraverso eventi, convegni, incontri e dibattiti, nella prospettiva di sensibilizzare i cittadini all'ottica della salvaguardia dell'ambiente e qualità della vita.

Il Tavolo Scientifico è composto dal Presidente, dagli Esperti Ambientali e, pur non avendo diritto di voto, dalla struttura di supporto; il Presidente ne assicura l'unitarietà di azione e il coordinamento.

In occasione della prima adunanza, che dovrà essere convocata dalla struttura di supporto entro 30 (trenta) giorni dalle nomine degli Esperti Ambientali, il Tavolo Scientifico deve:

1. verificare il possesso dei requisiti curriculari per disporre della qualifica di Esperto Ambientale e, in caso di mancanza e/o contestazione circa il possesso di tali requisiti, disporre al voto della maggioranza semplice del Tavolo Scientifico, la decadenza dalla qualifica con effetto immediato. A tale votazione non

potrà partecipare l'Esperto Ambientale la cui qualifica è posta al vaglio e, in caso di parità, il voto dell'Esperto Ambientale proposto dal Sindaco vale doppio. Nella valutazione curriculare sul possesso dei requisiti dell'Esperto Ambientale proposto dal Sindaco, in caso di parità, il voto dell'Esperto Ambientale più anziano vale doppio;

2. eleggere al proprio interno, tra gli Esperti Ambientali, il Presidente dell'Osservatorio. Il voto sarà segreto e, in caso di parità, il voto dell'Esperto Ambientale nominato dal Sindaco vale doppio.

Il Tavolo Scientifico è aperto alla partecipazione, senza che ciò ne determini la funzione di Esperti Ambientali, di: Consiglieri Comunali, OO.SS. provinciali, rappresentanti delle Associazioni agricole, rappresentanti dei Medici del Territorio e di AUSL Romagna, rappresentanti delle Associazioni ambientaliste, rappresentanti delle associazioni di categoria: tali partecipazioni non devono comportare oneri a carico dell'Amministrazione.

I Consiglieri Comunali non possono assumere il ruolo e la funzione di Esperto Ambientale.

Per lo svolgimento delle proprie attività il Tavolo Scientifico si avvale della struttura di supporto disciplinata dal seguente art. 12 che, anche a partire dal monitoraggio delle matrici ambientali presenti sul territorio comunale effettuato dalle Agenzie e/o enti preposti, coadiuva l'Osservatorio nel garantire un flusso di informazioni verso la città, fornendo di volta in volta le competenze adeguate all'argomento in analisi.

Art. 11

GLI ESPERTI AMBIENTALI

Gli Esperti Ambientali fanno parte del Tavolo Scientifico.

Gli Esperti Ambientali sono nominati dal Sindaco su designazione del gruppo di maggioranza del Consiglio comunale, nel numero di due componenti, di ciascun gruppo di minoranza nel numero di un componente, e del Sindaco stesso nel numero di un componente, acquisito il parere del Tavolo Scientifico in merito alla valutazione dell'idoneità del curriculum; in caso di valutazione negativa il gruppo consiliare di competenza e/o il Sindaco per l'Esperto dallo stesso indicato, dovrà provvedere ad una nuova designazione.

Gli Esperti Ambientali dovranno avere maturato particolare esperienza in ambito ambientale ed essere titolari di *curriculum* idoneo allo svolgimento del ruolo (diploma/laurea in materie scientifiche-ambientali, significative esperienze lavorative nell'ambito).

Gli Esperti Ambientali, a maggioranza del Tavolo Scientifico, possono proporre al Presidente di dibattere un argomento specifico e di inserirlo all'Ordine del Giorno della successiva seduta del Tavolo Scientifico.

Art. 12

LA STRUTTURA DI SUPPORTO

Le attività dell'Osservatorio sono coadiuvate e realizzate tramite la struttura di supporto, che viene identificata dalla Giunta Comunale nelle forme e modalità previste dall'ordinamento e che potrà essere individuata anche in un soggetto esterno, previo l'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa.

La struttura di supporto si occupa di:

- segreteria organizzativa e gestionale delle attività dell'Osservatorio;
- coordinamento scientifico dell'Osservatorio;
- organizzazione e gestione della segreteria degli eventi divulgativi su temi scientifico-tecnici scelti dal Tavolo Scientifico, avvalendosi a tale scopo anche di consulenze / relatori esterni.

Nella realizzazione delle attività dell'Osservatorio la struttura opera secondo quanto previsto dell'ordinamento ed entro il limite delle risorse assegnate nel bilancio comunale.

Art. 13

CESSAZIONE DEI COMPONENTI DELL'OSSERVATORIO

La cessazione di ogni componente può avvenire per:

- a) rassegna delle dimissioni, da presentare per iscritto al Presidente o in caso di dimissioni del Presidente, al Sindaco, previo protocollo al competente ufficio comunale;

b) esclusione, conseguente a:

- gravi violazioni del presente Regolamento e/o comunque a norme vigenti in seno all'Amministrazione comunale. Dopo la contestazione scritta, addebitata dal Presidente, il componente ha facoltà di replica; l'esclusione infine, è deliberata mediante votazione nominale con appello dai 2/3 (due terzi) dei componenti dell'Osservatorio, ad esclusione della persona della cui condotta si discute;
- decadono di diritto se, senza giustificato motivo, da fornire per iscritto al Presidente, non partecipano a 2 incontri consecutivi del Tavolo Scientifico.

Art. 14

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL TAVOLO SCIENTIFICO

La convocazione del Tavolo Scientifico è fatta dal Presidente mediante invio di Posta elettronica, a tutti i componenti.

La convocazione del Tavolo Scientifico, può altresì essere richiesta da almeno 3 (tre) dei suoi componenti, con gli stessi mezzi di comunicazione ed entro 15 (quindici) giorni il Presidente provvederà alla convocazione. Laddove il Presidente non dovesse disporre la convocazione richiesta, potrà provvedere alla stessa il più anziano tra gli Esperti Ambientali richiedenti.

La prima e seconda convocazione, devono contenere: luogo, giorno, ora ed argomenti all'ordine del giorno, e vanno predisposte in una data che preceda di almeno 5 (cinque) giorni la data fissata per l'incontro del Tavolo Scientifico.

Sono componenti del Tavolo Scientifico dell'Osservatorio: il Presidente, gli Esperti Ambientali e la struttura di supporto.

Ogni componente, può farsi rappresentare in riunione, con delega scritta di un altro componente. Le deleghe sono verificate dal Presidente.

Il Tavolo Scientifico è presieduto dal Presidente (in sua assenza o impedimento da un suo delegato); diversamente, la riunione non sarà valida.

Di ogni riunione del Tavolo Scientifico, la struttura comunale di supporto, redige processo verbale, sottoscritto dal Presidente e da un Esperto Ambientale presente.

Il libro dei verbali viene conservato e custodito dalla struttura comunale di supporto.

Art. 15

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI. MODALITA' DI VOTO

Ogni componente del Tavolo Scientifico (ad esclusione dei membri della struttura di supporto) ha diritto ad un voto. La modalità di votazione per deliberare è la votazione nominale con appello. In caso di parità di voto, quello del Presidente, vale doppio. In prima convocazione, il Tavolo Scientifico sarà regolarmente costituito e quindi potrà validamente deliberare, se vi è la presenza (anche a mezzo deleghe) della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni prese alla maggioranza semplice dei votanti. In seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore), il Tavolo sarà regolarmente costituito e quindi potrà deliberare, qualunque sia il numero degli intervenuti e le decisioni prese alla maggioranza semplice dei votanti.

Nell'assolvimento dei loro compiti, i componenti, si attengono ai principi di indipendenza ed imparzialità e non utilizzeranno o diffonderanno, informazioni riservate dell'attività dell'Osservatorio.

Art. 16

SEGNI DISTINTIVI - ABBREVIAZIONI DELLE VOCI

Le denominazioni:

- Osservatorio Ambientale Comunale;
- O.A.C.;

e tutte le voci scritte nel presente Regolamento o denominate anche in breve, saranno utilizzate in qualsiasi segno distintivo ed in ogni tipologia di comunicazione rivolta ai componenti e/o a terzi.

Art. 17

I LIBRI E I DOCUMENTI DELL'OSSERVATORIO

La strutturale di supporto provvede alla tenuta del:

- a) Libro dei "Componenti dell'Osservatorio Ambientale Comunale", identificandoli al momento del conferimento delle rispettive funzioni, con le loro generalità e recapiti, ottenendo da essi, una copia fotostatica di un documento di riconoscimento;
- b) Libro dei "Processi Verbali" delle sedute del Tavolo Scientifico.

Tali libri potranno essere integrati da allegazioni documentali utili.

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio.

L'approvazione delle modifiche al presente regolamento spetta al Consiglio comunale nelle forme e modalità disciplinate dall'ordinamento.

Art. 19

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.